

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003 n.276 – LEGGE BIAGI

(in Suppl. ordinario n. 159 alla Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 235). - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla [legge 14 febbraio 2003, n. 30](#) (A).

(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 8 gennaio 2004, n. 1; [Messaggio ENPALS n. 5 del 12 maggio 2011](#); [Nota INAIL 30 gennaio 2012 n. 656](#); Circolare Ministero della Difesa 26 giugno 2006 n. 629616; [Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11 luglio 2012 n. 17/2012](#); [Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 18 luglio 2012 n. 18/2012](#); [Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 01 agosto 2012 n. 20/2012](#); [Circolare Ministero della Difesa 02 agosto 2012 n. 635298](#); [Circolare Inail 11 ottobre 2012 n. 54](#); [Circolare INAIL 27 novembre 2012, n. 64](#); [Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 18 gennaio 2013 n. 4/2013](#); Circolare Inail 19 febbraio 2013 n. 30/IR; [Circolare Inail 19 marzo 2013 n. 14](#); [Circolare Inail 20 marzo 2013 n. 15](#); [Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 27 marzo 2013, n. 12/2013](#); [Circolare Inps 29 marzo 2013 n. 49](#); [Circolare Inail 24 aprile 2013 n. 21](#); [Circolare INPS 03 maggio 2013 n. 73](#); Circolare Inail 23 maggio 2013 n. 27; [Circolare INPS 5 dicembre 2013, n. 166](#).

[omissis]

Capo II APPALTO E DISTACCO

ARTICOLO N.29 Appalto

Art. 29.

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'[articolo 1655 del codice civile](#), si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' [articolo 414 del codice di procedura civile](#) , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

[omissis]